

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 098/CGF– RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013**

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAIELLO NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP. TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)**

Con atto in data 16.10.2013, la Procura Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013) con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del deferimento proposto nei confronti del sig. Maiello Antonio e della Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l.

La predetta decisione è stata motivata con la circostanza che il sig. Maiello, all'epoca dei fatti di cui al deferimento, non era più Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., essendo stato sostituito, in data anteriore al 12.7.2012 ovvero la data ultima prevista per il deposito dei documenti amministrativi richiesti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, giusta previsione del Com. Uff. n. 123 del 2.4.2012.

Con il ricorso in epigrafe, la Procura Federale contesta la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando che, sulla base dei fogli di censimento acquisiti agli atti, il sig. Maiello Antonio risulta essere stato Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. fino alla data del 18.8.2012.

In data 13.11.2013, la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha fatto pervenire a questa Corte un'istanza con la quale ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di gravame in quanto mai pervenuto al telefax della Società e, in ogni caso, perché notificato presso la sede della Società anziché presso il domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, Avv. Alessandro Cereser; con la medesima istanza, la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha chiesto a questa Corte di ordinare la rinotifica del ricorso e la conseguente rimessione in termini per lo svolgimento delle difese.

In via preliminare, si evidenzia come l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. non possa essere accolta per manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'atto di appello.

Con riferimento all'asserita mancata ricezione dell'atto di appello, trasmesso dalla Procura Federale a mezzo fax, si rileva che, secondo costante giurisprudenza, l'invio tramite fax degli atti processuali rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell'atto stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia - attraverso il c.d. rapporto di trasmissione - la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione.

Quindi, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la presunzione circa l'avvenuta ricezione, senza che colui che dimostra di aver inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, salva l'eventuale prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente fornita, secondo l'ordinaria regola processualistica, da chi afferma la mancata ricezione del messaggio.

La presunzione di conoscenza che consegue all'invio della comunicazione a mezzo fax all'indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta; può essere fornita la prova contraria, che può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; essa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio (cfr. Cons. Stato VI, 4 giugno 2007, n. 2951, che fa riferimento a Cons. Stato, V, 24 aprile 2002, n. 2202).

Dunque, nel momento in cui il fax viene trasmesso, e ciò risulti debitamente documentato dal c.d. rapporto di trasmissione, si forma una presunzione della sua ricezione in capo al destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente.

È evidente che di tale mancata funzionalità deve essere offerta prova rigorosa non potendo evidentemente darsi campo e giustificazione a circostanze impeditive opposte in modo generico e non seriamente documentate.

In applicazione di quanto precede, è evidente che il principio secondo cui la comunicazione mediante telefax rappresenta strumento idoneo a determinare la piena conoscenza di un atto o documento (principio che trae fondamento nell'art. articolo 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, in tema di documentazione amministrativa, nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) non può essere vanificato da semplici dichiarazioni del soggetto destinatario che opponga tout court di non avere ricevuto il fax.

Nel caso in esame l'appellata Società, si è, invece, semplicemente limitata ad affermare l'omessa ricezione del fax senza opporre, né tantomeno provare, la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente.

Quanto, poi, al fatto che l'atto di appello sarebbe stato notificato presso la sede della Società anziché presso il domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, Avv. Alessandro Cereser, si evidenzia la manifesta infondatezza della predetta eccezione processuale atteso che l'art. 38, comma 8, C.G.S. prevede espressamente che gli atti possono essere comunicati, tanto per le persone fisiche che per le società, alternativamente sia presso il domicilio eletto ai fini del procedimento che presso la sede della società.

Ciò premesso, è possibile passare all'esame del merito dell'appello, proposto dalla Procura Federale; esso è infondato e va, dunque, rigettato.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del deferimento proposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Maiello Antonio e conseguentemente della Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l..

Ed invero, alla data ultima (12.7.2012) prevista per il deposito dei documenti amministrativi richiesti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, giusta previsione del Com. Uff. n. 123 del 2.4.2012, il sig. Maiello Antonio non era più Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., essendo stato sostituito, in data 2.7.2012, nella carica dal sig. Pantano Salvatore Alessandro.

Trattasi di circostanza del tutto pacifica atteso che la stessa risulta attestata in una decisione della giustizia federale divenuta ormai definitiva; il riferimento va alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013), che è stata parzialmente

riformata, ma limitatamente alla entità della sanzione, da questa Corte con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 252/CGF del 19.4.2013.

Con la predetta decisione, il sig. Pantano Salvatore Alessandro è stato sanzionato disciplinarmente, quale Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., con riferimento a condotte poste in essere proprio in quell'arco temporale nel quale, secondo il non condivisibile assunto, svolto dalla Procura Federale nell'odierno atto di appello, la carica di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. sarebbe stata, invece, ricoperta dal sig. Maiello Antonio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**2. RICORSO SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/PIACENZA DEL 27.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D.R.L. Piacenza Calcio 1919 ha impugnato la decisione con la quale il G.S. presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013), seguito gara Gozzano/Piacenza del 27.10.2013, le ha irrogato la sanzione della ammenda di €2.500,00 più diffida per avere propri sostenitori in campo avverso: al termine del I° tempo, del 2° tempo ed in occasione della espulsione, al 9° del II° tempo, di un calciatore della propria squadra, fatto oggetto l'arbitro ed uno dei suoi assistenti di un fitto lancio di piccoli oggetti (monetine, bottigliette di plastica, lattine di birra) e sputi; dal 43° del I° tempo, durante il II° tempo e al termine della gara intonato cori dal contenuto gravemente ingiurioso all'indirizzo dell'arbitro; al termine della gara rinnovato le espressioni ingiuriose ed il lancio di oggetti (tra cui una bottiglia piena d'acqua) contro l'arbitro.

Con i motivi scritti la reclamante ha sostenuto che il comportamento dell'arbitro aveva costituito motivo di alterazione della partita con conseguente inasprimento degli animi che, peraltro, non si era tramutato in condotte o atti violenti da parte della sua tifoseria.

Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione della sanzione della ammenda e la revoca della diffida.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte di Giustizia Federale-III° Sezione Giudicante: che le sanzioni irrogate in prime cure, tenutosi conto della gravità delle condotte ingiuriose e violente poste in essere reiteratamente dai sostenitori della reclamante, praticamente nel corso di tutta la durata della gara, appaiono del tutto congrue e financo paradossali le motivazioni poste a giustificazione di queste condotte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla SSDRL Piacenza Calcio 1919 di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LE SANZIONI:  
- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;  
- AMMENDA DI €3.000,00,  
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**5. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, in persona del suo presidente Dott. Nicola Canonico, ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Federale la decisione con la quale il Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013, ha comminato le seguenti sanzioni in ordine ai fatti accaduti durante la gara Bisceglie 1913 / Mariano Keller del 3.11.2013:

a) squalifica del campo di gioco della società Bisceglie 1913 per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di €3000,00 (*per avere i propri sostenitori, dopo l'annullamento di una rete della propria squadra e la contestuale espulsione di un calciatore della stessa, lanciato sul terreno di gioco e nelle vicinanze di un A.A. bottiglie, sassi e due fumogeni. Tale condotta si protraeva sino al termine della gara manifestandosi anche con cori offensivi di vario genere e con la presenza di numerose persone nei pressi del cancello di uscita dalla zona degli spogliatoi, tanto che gli Ufficiali di gara, dopo circa un'ora di attesa, erano costretti ad allontanarsi dall'impianto di gioco attraverso una uscita secondaria accompagnati da scorta fino all'aeroporto. Per avere al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persona non identificata, qualificatasi come Presidente della Società, rivolto espressioni gravemente minacciose ( vi ammazzo, vi rovino, vi stronco le ossa ) all'indirizzo degli Ufficiali di gara per la durata di circa 20 minuti. Subito dopo, la stessa persona, sfondava a calci la porta dello spogliatoio arbitrare facendo crollare intonaco e mattonelle circostanti e, penetrata nel locale, si dirigeva con evidente intento minaccioso verso uno degli A.A. all'indirizzo del quale lanciava una piccola bottiglia di acqua che attingeva l'Ufficiale di gara ad una gamba, senza riuscire a raggiungere il contatto fisico grazie all'intervento dei presenti ( R A .- R AA ));*

b) squalifica per 2 gare effettive al Sig. Favarin Giancarlo, allenatore della squadra Bisceglie 1913 (*per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato*);

c) squalifica per 8 gare effettive al Sig. Lattanzio Riccardo, calciatore tesserato per la società Bisceglie 1913 (*dopo che un A.A., segnalato un fuorigioco, aveva determinato l'annullamento di una rete della propria squadra, correva verso l'Ufficiale di gara spingendolo all'indietro con forza sul petto e, alla notifica del provvedimento di espulsione, stratonava per un braccio il Direttore di gara per qualche secondo*).

A sostegno dell'impugnazione la società reclamante deduce la eccessiva afflittività di tutte le sanzioni comminate ed oggetto di reclamo rispetto alla natura ed alla effettiva gravità dei fatti commessi, rilevando in particolare: a) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera a) (squalifica del campo di gioco per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di €3000,00), l'ingiusto cumulo della già severa sanzione della squalifica del campo con la ammenda, che graverebbe oltremodo la società sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello economico tenuto conto, peraltro, che i fatti accaduti in occasione della gara, ed in particolare il comportamento del pubblico, non avrebbero provocato danni al direttore di gara ed ai suoi assistenti come pure ai calciatori impegnati sul campo; b) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera b) (squalifica per due gare effettive al Sig. Favarin Giancarlo, allenatore della società Bisceglie), la mancata corrispondenza del provvedimento con il principio della proporzionalità ed afflittività della sanzione, tenuto conto della pretesa tenuità della condotta del Sig. Favarin il quale si sarebbe limitato a proferire nei confronti della terna arbitrare una espressione sicuramente irrispettosa, ma priva dei caratteri della volgarità e della offensività; c) con riferimento alla sanzione di cui alla lettera c) (squalifica per otto gare effettive al Sig. Lattanzio Riccardo, calciatore tesserato per la società Bisceglie), la particolare gravosità della misura sanzionatoria adottata dal Giudice sportivo tenuto conto che la condotta osservata dal calciatore, seppure riconosciuta dalla società reclamante nei suoi aspetti oggettivi, non avrebbe arrecato alcuna conseguenza pregiudizievole

all'arbitro ed al suo assistente, vittime della spinta al petto (l'assistente) e dallo strattonamento conseguente al provvedimento di espulsione dal campo (l'arbitro). Per tali ragioni la società ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

1. ridurre di una giornata la squalifica del campo di gioco in campo neutro ed a porte chiuse ovvero in via subordinata annullare l'ammenda di €3.000,00 comminata alla società ovvero ridurre la stessa in quella ritenuta proporzionalmente più equa in considerazione della sanzione principale della squalifica del campo;

2. ridurre di una giornata la squalifica di 2 gare all'allenatore Favarin Giancarlo poiché più equa e rispondente ai comportamenti allo stesso addebitabili;

3. ridurre nella misura che sarà ritenuta equa, di giustizia ed assolutamente proporzionata al comportamento la squalifica di 8 gare al calciatore Lattanzio Riccardo.

I ricorsi cumulativamente proposti dalla società Bisceglie 1913 avverso le sanzioni sopra descritte devono essere preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione. Nel merito la Corte di Giustizia Federale ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono.

Quanto alla sanzione indicata sub a), risulta infatti dai documenti ufficiali di gara – i quali, come è noto sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., C.G.S. – che in occasione dell'incontro in questione il pubblico presente sugli spalti, riconducibile alla tifoseria della società Bisceglie, si rese protagonista, per tutta la durata della gara e ben oltre la conclusione della stessa, di una pluralità di atti di particolare gravità tali da giustificare, in considerazione delle concrete circostanze del fatto, l'applicazione a carico della società dell'ammenda congiuntamente alle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) e f) C.G.S., conformemente al regime sanzionatorio stabilito dagli artt. 12 e 14 C.G.S. La società, infatti, risponde ai sensi dell'art. 12, comma 3, C.G.S., per l'introduzione e l'utilizzazione nel proprio impianto di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e degli strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. Essa è altresì responsabile per i cori, le grida ed ogni altra manifestazione comunque oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza, come del comportamento dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, C.G.S. I documenti ufficiali di gara descrivono infatti un quadro di particolare gravità ulteriormente amplificato, peraltro, dal comportamento della persona qualificatasi presidente della società Bisceglie 1913 e come tale riconosciuto dalle persone presenti alla circostanza, ed espressamente individuato nel rapporto dell'assistente arbitrale nel Sig. Canonico; quest'ultimo, infatti, oltre ad aver proferito nei confronti della terna le frasi gravemente oltraggiose descritte nel rapporto dell'arbitro, si rese protagonista di atti reiterati di particolare violenza (non solo verbale) nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti nei confronti dei quali, a gara terminata, si scagliò fino a scardinare la porta del loro spogliatoio nel tentativo di giungere al contatto fisico con essi. Ebbene la Corte ritiene che tale comportamento, sebbene esplicitamente considerato dal Giudice sportivo quale presupposto concorrente della sanzione comminata alla società (che la Corte intende integralmente confermare), debba essere considerato, concorrendo la responsabilità della società con quella del singolo (dirigente, tesserato, socio o non socio ex art. 1, comma 5 C.G.S.), anche ai sensi dell'art. 19 C.G.S. che stabilisce il regime sanzionatorio dei fatti commessi in costanza di tesseramento dai dirigenti, soci e tesserati delle società. In relazione a tale condotta, pertanto, si ritiene doveroso trasmettere gli atti alla Procura federale per gli accertamenti di competenza ed i conseguenziali atti.

Quanto alle squalifiche comminate ai Sig.ri Favarin Giancarlo (sub b) e Lattanzio Riccardo (sub c), la Corte ritiene che le sanzioni, rispettivamente di due ed otto giornate di squalifica, siano proporzionate alla gravità dei fatti commessi e non vi sia quindi ragione che giustifichi una valutazione diversa rispetto a quella espressa dal Giudice sportivo nel provvedimento impugnato. Con particolare riferimento alla posizione del Sig. Lattanzio, peraltro, rappresentando la condotta tenuta dal medesimo una ipotesi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione comminata di otto giornate risponde al minimo edittale stabilito in tal caso dall'art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S..

Per questi motivi, la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5) li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta del presunto Presidente Sig. Canonico per come individuato nel referto arbitrale.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **6. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAMBINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/REAL SM HYRIA DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

Al termine della gara Calcio Città di Brindisi/Real Sm Hyria A.S.D. del 3.11.2013 del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, 2013/2014 Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Sig. Giuseppe Gambino comminata dal Giudice Sportivo.

Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Giuseppe Gambino “per avere, a gioco fermo, colpito con pugno al volto un calciatore avversario per il quale si rendevano necessarie le cure mediche”.

Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi ha proposta appello alla C.G.F..

L'appello va rigettato.

Il calciatore Giuseppe Gambino infatti, così come refertato dall'arbitro, a gioco fermo, durante l'esecuzione di un calcio d'angolo e per svincolarsi dall'avversario rifilava un pugno nel viso dell'avversario che aveva poi bisogno delle cure sanitarie.

Ed a nulla può valere, in proposito, la citazione e produzione di precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte, in quanto è proprio nel gesto del colpire con un pugno la gravità dell'atto e della volontà di offendere volontariamente, con la conseguenza di procurare un danno fisico all'altro.

La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi pertanto equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **7. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €2.500,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE N. 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE/ORLANDINA DEL 3.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

In relazione alla gara del 3 novembre 2013 Cavese/Orlandina, l'arbitro, segnalava nel proprio referto che i tifosi della Soc. Cavese – mentre le squadre avevano fatto ingresso in campo - lanciavano alcuni fumogeni (uno dei quali finiva sul terreno di gioco) che ritardavano l'inizio della gara.

Il Commissario di campo segnalava altresì che i medesimi tifosi della Cavese proseguivano nel lancio di fumogeni e bengala sia nel corso del primo tempo che nel secondo tempo e che, a fine gara una bottiglietta vuota era lanciata verso i giocatori della Società ospitata senza colpire nessuno.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013) infliggeva alla società Cavese la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l'ammenda di euro 2.500,00 anche sulla scorta di alcune specifiche reiterate recidive.

Proponeva reclamo con atto del 11/11/2013 la società Cavese contestando la recidiva menzionata dal Giudice Sportivo ed evidenziando che il comportamento dei propri sostenitori era stato equivocato in quanto i fatti descritti nei rapporti erano avvenuti in occasione della segnatura delle reti della squadra, così dovendosi inquadrare i fatti in debordanti manifestazioni di gioia dei numerosi sostenitori presenti alla partita, analogamente ai fumogeni accesi subito prima dell'inizio della partita stessa mentre le squadre facevano ingresso sul terreno di gioco.

Del resto le manifestazioni di giubilo erano del tutto comprensibili considerando che la Cavese aveva vinto per 5 a zero.

Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato.

Emerge incontrovertibilmente il fatto – confermato altresì dal referto del Commissario di Campo, trasmesso unitamente agli altri atti a questa Corte – che alcuni tifosi si sono lasciati andare ad esuberanti manifestazioni di giubilo nell'occasione dei goal segnati dalla loro squadra in segno di festeggiamento accendendo altresì bengala e fumogeni.

In questo delineato contesto appare evidente come sia da escludere qualsivoglia connotato di protesta ed antisportività delle condotte non integrando i fatti una manifestazione di intemperanza tali da giustificare una sanzione di portata così afflittiva come quella irrogata dal Giudice di primo grado.

Ciò non di meno seppure, da un lato, i fatti vanno inquadrati nella loro giusta cornice dall'altro, osserva questa Corte, non trova in nessun caso piena giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente l'aver posto in essere dei comportamenti che – seppur qualificati come manifestazioni di entusiasmo e calore, come quello meglio descritto in maniera concorde in tutti gli atti degli Ufficiali di gara e del rappresentante Federale – avevano comunque una mera potenzialità atta a creare effetti oggettivamente e/o anche eventualmente involontariamente lesivi.

Analogamente a dirsi come nessuna giustificazione può esservi per il lancio di una bottiglietta, seppur vuota, all'indirizzo dei giocatori avversari.

In questo particolare specifico quadro pare pertanto che, seppure sia equo ridurre la sanzione, eliminando l'obbligo dello svolgimento di una gara a porte chiuse, la Società debba rispondere del comportamento dei propri sostenitori.

Nello specifico deve essere confermata quindi la sola sanzione pecuniaria ammenda di € 2.500,00 anche in considerazione della categoria di appartenenza della reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno), contiene la sanzione nella pena pecuniaria. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Publicato in Roma il 22 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete